REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Alessandra Sanguigni Consigliere

Dott. Pasquale Fava Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80943** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Dottor Marcello Minenna, nato a Bari il 26 dicembre 1971, rappresentato e difeso dagli Avv.ti e Prof. Aristide Police, Raimondo d'Aquino di Caramanico e Aldo Recchia.

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio.

Udito nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 il Consigliere relatore.

Uditi, nella medesima udienza, il Pubblico ministero e i difensori del convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La prospettazione della Procura regionale.

Con atto di citazione del 29 dicembre 2025 la Procura regionale ha convenuto in giudizio il Dott. Marcello Minenna per sentirlo condannare al pagamento di € 55.773,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché spese di giudizio in favore dello Stato.

La prospettazione attorea imputa al convenuto l'assegnazione di 23 veicoli a Pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore (Ministeri, Avvocatura e Consiglio di Stato, Regione Calabria, svariati Comuni, Agenzia per la cybersicurezza, Autorità di regolazione dei trasporti, FIGC, Comunità di Sant'Egidio, Città della speranza ONLUS, etc.) in violazione degli art. 295 bis, 301 e 301 bis del Codice doganale (d.P.R. 43 del 1973) e sulla base di linee guida dal predetto approvato (linea di indirizzo dell'8 marzo 2021, prot. 71836, e del 6 novembre 2022, prot. 501748).

Le Amministrazioni denuncianti che hanno sollecitato l'azione della Procura regionale (Ministero dell'economia e delle finanze, nonché Guardia di finanza) hanno interpretato le richiamate norme nel senso che gli unici soggetti assegnatari

dovrebbero essere Amministrazioni che perseguono finalità di giustizia, sicurezza, polizia, tutela ambientale. Non sarebbe, invece, possibile identificare assegnatari diversi. L'Agenzia potrebbe alternativamente vendere all'asta i veicoli o restituirli al trasgressore (previo versamento da parte di quest'ultimo delle somme ex lege dovute).

Il danno contestato sarebbe pari alla differenza di valore dei veicoli assegnati da computarsi al tempo dell'assegnazione ed al momento della restituzione e messa in vendita successiva, importo ulteriormente falcidiato per tenere conto anche del lasso temporale necessario per procedere alle aste pubbliche (dalla somma € 617.910,67 si è così scesi ad € 55.773,28).

2. Le difese del convenuto.

Il Dott. Marcello Minenna ha contestato la ricostruzione della Procura regionale in fatto e diritto segnalando l'assenza degli elementi costitutivi dell'illecito contabile nonché sollecitando in via subordinata una riduzione del danno.

Sin dalla fase preprocessuale il convenuto ha segnalato che la propria azione sarebbe ispirata a perseguire l'efficienza amministrativa ed il

risparmio dei costi.

Costituendosi in giudizio il convenuto ha rappresentato lo stato di disordine (materiale e regolamentare) in cui versavano i veicoli sottoposti a sequestro e confisca, comportante inefficienze e costi ingenti di deposito, rimessa in esercizio e noleggio (pag. 3-5, 9-10 e 14 della comparsa).

Ha altresì messo in evidenza che la facoltà di procedere alla vendita diretta delle vetture sarebbe stata introdotta solo con l'art. 21 comma 1, della legge 1° giugno 2023, n. 61, con conseguenziale caduta di un rilevante presupposto delle contestazioni ovverosia che potesse spettare al Minenna, nell'ordinamento previgente, il potere di vendita diretta (pag. 5-9, 13, 16-18 della comparsa).

Il Minenna, economista, avrebbe fondato la propria azione su pareri all'Avvocatura dello Stato nonché informazioni acquisite dal servizio legale interno, dai consulenti giuridici dell'Agenzia, nonchè dai direttori di vertice e territoriali dell'Agenzia (pag. 6 e 19-20 della comparsa).

La difesa del convenuto ha poi anche evidenziato che la gran parte delle autovetture sarebbe stata assegnata nel rispetto delle finalità previste dall'art. 301-bis del Codice doganale previgente

(numerosi veicoli assegnati sarebbero stati immatricolati ex art. 177 Codice della strada – cfr. pag. 1, 21-25 della comparsa).

Il Minenna avrebbe agito nell'interesse dell'Amministrazione al fine di rendere l'azione dell'Agenzia più efficiente ed economica, raggiungendo consistenti risparmidi spesa (puntualmente descritti nella comparsa di risposta).

L'attività del convenuto non dovrebbe essere valutata atomisticamente bensì nel complesso tenendo conto dei quantitativamente superiori vantaggi economici arrecati all'Amministrazione.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, quindi, sarebbe assente il dolo di cagionare l'evento dannoso alla finanza pubblica, anche in ragione dell'assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata in sede penale (pag. 25-29 della comparsa).

Da ultimo il convenuto ha contestato i criteri di liquidazione del danno utilizzati dalla Procura prospettandone altri, la cui applicazione determinerebbe l'eliminazione o comunque la drastica riduzione del danno risarcibile (pag. 31-37 della comparsa).

3. L'intervento in giudizio dell'Amministrazione

danneggiata.

L'Amministrazione danneggiata ha spiegato intervento *ad adiuvandum* delle ragioni della Procura regionale.

4. Svolgimento del processo.

Nell'udienza del 7 maggio 2026, dopo ampia discussione, la causa, essendo matura, è stata introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione risarcitoria pubblicistica, stante la carenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'illecito contabile, è infondata e deve essere rigettata (art. 1 legge 20 del 1994; art. 2697 c.c.).

Infatti, in primo luogo, non risulta provata l'esistenza di un comportamento doloso del convenuto finalizzato a generare un pregiudizio a carico dell'ente amministrato (requisito richiesto dall'art. 1, comma 1, legge 20 del 1994, come riformulato dalla legge 1 del 2026: "la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso").

Infatti, il requirente non ha smentito la circostanza rappresentata dal convenuto, dello stato di disorganizzazione interna pluriennale riscontrato all'atto dell'immissione nelle funzioni riguardo alla

gestione dei veicoli confiscati che avveniva in assenza di criteri univoci, oggettivi e chiari, determinando un innalzamento dei costi a carico dell'ente. Circostanza che ha giustificato l'intervento regolatore del convenuto.

Ciò premesso, al fine dell'esclusione di un comportamento doloso del convenuto è certamente rilevante, ad avviso del Collegio, l'intervenuta assoluzione in sede penale per insussistenza del fatto. Tale circostanza esclude l'esistenza di una prova che le assegnazioni venissero concesse dal convenuto per ottenere vantaggi personali o per favorire i destinatari.

Nemmeno può ritenersi provata una colpa grave nel comportamento del convenuto in quanto, a fronte di una normativa di settore non chiara e suscettibile di varia interpretazione e di sopravvenienze normative, il dottor Minenna, a supporto della propria azione, ha acquisito i pareri dell'Avvocatura dello Stato, del servizio legale interno, nonchè dei direttori di vertice e territoriali dell'Agenzia.

A ciò si aggiunga che non risulta provato un danno erariale, in quanto dalla memoria del convenuto(pag. 22 e segg) risulta che 12 delle 14 assegnazioni in contestazione furono effettuate nel rispetto delle

finalità previste dal Codice doganale, essendo le amministrazioni destinatarie istituzionalmente incaricate di perseguire finalità di "giustizia, protezione civile e tutela ambientale" (art. 301-bis del TULD, poi abrogato dal d.lgs. 141/2024).Tale circostanza non è stata smentita dal requirente.

Le due assegnazioni in favore di associazioni del terzo settore, peraltro, non sembra possano determinare un danno erariale, potendo le stesse farsi rientrare in una interpretazione estensiva della suddetta normativa, alla luce dell'art. 118 Cost. (c.d. "sussidiarietà orizzontale"). Comunque, anche in tali casi le assegnazioni hanno comportato un vantaggio, sia per l'amministrazione concedente, in termini di minori costi di gestione che per quella assegnataria, in quanto non gravata da costi di noleggio. Tali circostanze non rendono configurabile un eventuale danno erariale.

Per tali ragioni la domanda deve essere rigettata (art. 1 legge 20 del 1994 e art. 2697 c.c.).

2. Spese, diritti ed onorari seguono la soccombenza (art. 31, commi 1 e 2, c.g.c.) e, in mancanza di nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., possono essere liquidati dal Giudice in € 5.500,00, in favore del convenuto ed a carico dell'Agenzia

delle dogane, tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare della Tabella 11 relativa ai "Giudizi innanzi alla Corte dei conti".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, rigetta la domanda e liquida le spese in favore del dottor Marcello Minenna ed a carico dell'Agenzia delle dogane in euro 5.500,00, oltre oneri ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

L'estensore	Il Presidente
Pasquale Fava	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 09 settembre 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente